



Ordinanza sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi

(Ordinanza sui dati dei passeggeri aerei, ODPa)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 4, 7 capoverso 4, 15 capoverso 2 e 33 della legge del
21 marzo 2025¹ sui dati dei passeggeri aerei (LDPA),

ordina:

Sezione 1: Diritti e obblighi delle imprese di trasporto aereo

Art. 1 Formati di trasmissione

¹ Le imprese di trasporto aereo trasmettono i dati dei passeggeri aerei in uno dei seguenti formati (metodo «push»):

- a. EDIFACT PNRGOV: versione 11.1 o posteriore;
- b. XML PNRGOV: versione 13.1 o posteriore.

² Trasmettono i dati secondo l'articolo 92a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (dati API, allegato 1 n. 18 LDPA) in formato EDIFACT PAXLST, versione 05B o posteriore, salvo se questi dati sono trasmessi insieme a quelli di cui al capoverso 1.

³ Le imprese di trasporto aereo che non effettuano voli secondo un programma operativo pubblico e che non possiedono l'infrastruttura necessaria a trasmettere i dati nei formati di cui ai capoversi 1 e 2, concordano con l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) un formato adeguato.

Art. 2 Trasmissione in caso di guasto tecnico

Se un'impresa di trasporto aereo non può trasmettere i dati in uno dei formati di cui all'articolo 1 a causa di un guasto tecnico, la trasmissione avviene con altro mezzo appropriato d'intesa con l'UIP. La protezione dei dati deve essere garantita.

¹ RS...

² RS 142.20

Art. 3 Momenti della trasmissione

¹ Le imprese di trasporto aereo trasmettono i dati dei passeggeri aerei all'UIP nei seguenti momenti:

- a. una prima volta 48 ore prima della partenza prevista del volo;
- b. una seconda volta 24 ore prima della partenza prevista del volo;
- c. una terza volta immediatamente dopo la chiusura dell'imbarco.

² Trasmettono ugualmente i dati API al più tardi al momento della terza trasmissione.

³ In caso di minaccia concreta, l'UIP può chiedere un'ulteriore trasmissione dei dati in un altro momento.

Art. 4 Conferma di ricezione dei dati

Le imprese di trasporto aereo ricevono una conferma automatica di ricezione dei dati da parte dell'UIP.

Art. 5 Informazione dei passeggeri aerei

¹ L'impresa di trasporto aereo presso cui viene prenotato un volo garantisce che la persona che effettua la prenotazione, prima di concluderla, confermi di:

- a. essere stata informata del trattamento dei dati secondo la LDPA;
- b. aver preso conoscenza delle indicazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 LDPA.

² L'informazione deve essere precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.

³ Deve essere comunicata almeno in inglese e nella lingua scelta per la prenotazione.

Sezione 2: Diritti e obblighi dell'UIP**Art. 6** Diritti d'accesso dell'UIP

I diritti d'accesso dell'UIP ai dati dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 LDPA sono retti:

- a. dall'allegato 2 dell'ordinanza VIS del 18 dicembre 2013³;
- b. dall'allegato 1 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006⁴;
- c. dall'allegato 1 dell'ordinanza del 20 settembre 2002⁵ sui documenti d'identità;
- d. dall'allegato 2 dell'ordinanza SNI del 15 ottobre 2008⁶;

³ RS 142.512

⁴ RS 142.513

⁵ RS 143.11

⁶ RS 360.2

- e. dall'allegato 1 dell'ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016⁷;
- f. dall'allegato 2 dell'ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008⁸;
- g. dall'allegato dell'ordinanza del 15 ottobre 2008⁹ sul Registro nazionale di polizia;
- h. dagli allegati 2 e 3 dell'ordinanza N-SIS-dell'8 marzo 2013¹⁰.

Art. 7 Modalità di comunicazione dei dati

¹ L'UIP comunica i dati dei passeggeri aerei e i risultati dei propri trattamenti dei dati per iscritto e tramite un canale sicuro o crittografato.

² Se vi è pericolo nel ritardo, può trasmettere in via eccezionale oralmente i dati dei passeggeri aerei e i risultati dei propri trattamenti dei dati al fine di prevenire un reato di cui all'allegato 2 LDPA.

³ Una comunicazione effettuata secondo il capoverso 2 deve essere verbalizzata indicandone i motivi.

Art. 8 Richiamo all'obbligo di notifica per le autorità competenti

¹ Se l'UIP comunica i dati dei passeggeri aerei a un'autorità secondo l'articolo 1 capoverso 2 LDPA, la richiama all'obbligo di notifica secondo l'articolo 10 capoverso 1 LDPA 20 giorni dopo la comunicazione di tali dati.

² Se l'autorità non notifica all'UIP che necessita ancora dei dati dei passeggeri aerei, l'UIP revoca il contrassegno dieci giorni dopo il richiamo di cui al capoverso 1.

³ Il richiamo da parte dell'UIP e la revoca del contrassegno possono essere effettuati automaticamente.

Sezione 3: Comunicazione dei dati all'estero da parte delle imprese di trasporto aereo

Art. 9

¹ Fedpol tiene un elenco degli Stati che soddisfano le condizioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 LDPA.

² Lo sottopone per conoscenza al Consiglio federale e provvede alla sua pubblicazione.

³ Se uno Stato non ha concluso un trattato internazionale con la Svizzera, non ha firmato la Convenzione del 7 dicembre 1944¹¹ relativa all'aviazione civile internazionale oppure ha formulato, conformemente all'articolo 38 di quest'ultima e in qualità

⁷ RS 361.0

⁸ RS 361.2

⁹ RS 361.4

¹⁰ RS 362.0

¹¹ RS 0.748.0

di Stato contraente, riserve su una norma applicabile ai dati dei passeggeri aerei secondo la LDPA, il rispetto delle norme e delle raccomandazioni contenute nell'allegato 9 di detta Convenzione si ritiene garantito se lo Stato in questione:

1. illustra in modo comprensibile di attuare in particolare le norme rilevanti in materia di protezione dei dati, e
2. assicura di informare la Svizzera in tempo utile riguardo a modifiche sostanziali nell'attuazione delle norme e delle raccomandazioni.

⁴ Fedpol verifica se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 3.

⁵ Se, in particolare, le norme rilevanti in materia di protezione dei dati sono attuate soltanto parzialmente o non sono attuate affatto, fedpol cerca di raggiungere un accordo con lo Stato in questione sui punti in sospeso nell'ambito di uno scambio di note o di un trattato internazionale.

Sezione 4: Profili di rischio e liste d'osservazione

Art. 10

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto concernente in particolare:

- a. il numero di profili di rischio e di liste d'osservazione utilizzati durante l'anno in esame, la loro durata e i loro temi prioritari;
- b. la loro necessità e adeguatezza.

² Il Consiglio federale verifica ogni anno l'utilizzo dei profili e delle liste d'osservazione sulla base del rapporto e informa il Parlamento del risultato nell'ambito del suo rapporto di gestione.

³ Sono escluse dalla verifica le liste d'osservazione che sono state oggetto di una decisione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi competente (art. 14 LDPA).

Sezione 5: Protezione dei dati

Art. 11 Domanda di revoca della pseudonimizzazione

¹ L'UIP verifica se la domanda di revoca della pseudonimizzazione è sufficientemente motivata.

² In caso affermativo, inoltra la domanda al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Art. 12 Revoca e ripristino della pseudonimizzazione

Il capo dell'UIP designa la persona e i suoi supplenti autorizzati a:

- a. revocare la pseudonimizzazione; o
- b. ripristinare immediatamente la pseudonimizzazione dopo che:
 1. a una persona è stato concesso un diritto d'accesso dando seguito a una sua richiesta in virtù dell'articolo 26 LDPA,

2. il TAF ha respinto la revoca in virtù dell'articolo 20 LDPA.

Art. 13 Verbalizzazione del trattamento dei dati

¹ I verbali riportano informazioni sull'identità della persona che ha effettuato il trattamento, sul tipo, la data e l'ora del trattamento nonché, in caso di comunicazione dei dati, sull'identità del destinatario dei dati.

² La persona responsabile della revoca o del ripristino della pseudonimizzazione provvede affinché il verbale rinvii:

- a. alla sottostante decisione del TAF (art. 19 e 20 LDPA);
- b. alla sottostante decisione del direttore di fedpol (art. 20 cpv. 1 LDPA);
- c. alla richiesta d'accesso della persona interessata (art. 26 LDPA).

Sezione 6: Sanzioni amministrative

Art. 14 Decorrenza della sanzione

Le imprese di trasporto aereo che hanno violato un obbligo di cui agli articoli 3 e 4 LDPA possono essere sanzionate a partire dal momento in cui l'UIP ha comunicato loro i dettagli del loro collegamento tecnico. La comunicazione è trasmessa sotto forma di decisione.

Art. 15 Verifica

Prima di infliggere una sanzione a un'impresa di trasporto aereo, l'UIP verifica se quest'ultima è già stata sanzionata dalla Segreteria di Stato della migrazione per lo stesso volo e la stessa fattispecie. In tal caso, l'UIP rinuncia a pronunciare la sanzione.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi